

Stralcio delle premesse del DD 26 ottobre 2023 recante "Modifiche al decreto dirigenziale 16 febbraio 2022 in materia di "Regime di autorizzazione degli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio""

...omissis...

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, avente ad oggetto "Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti", come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2023, di seguito complessivamente "DM 15 novembre 2021";

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, del citato DM 15 novembre 2021 ed in particolare: la lettera a) che definisce l'"autorità competente"; g) che definisce, tra l'altro, l'"ispettore autorizzato"; la lettera i) che definisce l'"organismo di supervisione"; la lettera q) che definisce i "veicoli pesanti" e la lettera q-bis, che definisce il "CED", definizioni confermate ai fini del presente decreto;

VISTO, infine, l'articolo 15, comma 3, del più volte citato DM 15 novembre 2021, che disciplina: "gli ispettori che, in possesso del possesso del titolo di studio prescritto, alla data del 20 maggio 2018 erano già autorizzati o abilitati o che, avendo partecipato ai corsi conclusi entro la predetta data abbiano superato il prescritto esame di abilitazione secondo le modalità previgenti entro la data del 31 agosto 2018,"- di seguito, ai fini del presente decreto "ispettori ope legis";

...omissis...

TESTO COORDINATO DEL DD 16.2.2022, COME MODIFICATO DAL DD 26.10.2023

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in sede di prima attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), e), g), h-bis) ed h-ter), del DM 15 novembre 2021 disciplina:

- a) la trasmissione di dati e documenti da parte degli operatori autorizzati al CED, relativi al processo di esecuzione ed annotazione delle revisioni dei veicoli pesanti presso gli operatori autorizzati;**
- b) le modalità di svolgimento e superamento dell'esame per il conseguimento del titolo di ispettore autorizzato di modulo B o C, nonché le modalità di accesso alla formazione di aggiornamento e relativo svolgimento;**
- c) la definizione dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività di ispettore autorizzato per la revisione dei veicoli pesanti;**
- d) la definizione delle competenze dell'ispettore nell'esercizio delle attività di revisione;**
- e) le modalità di implementazione, aggiornamento e funzionamento del RUI, con riferimento agli ispettori autorizzati ed agli ispettori di cui all'articolo 15, co. 3, del DM 15 novembre 2021.**

2. Con successivi decreti saranno disciplinate le modalità di trasmissione di dati e documenti relativi al processo di prenotazione delle revisioni presso gli operatori autorizzati, le modalità di implementazione, aggiornamento e funzionamento del RCC e le disposizioni attuative relative al regime sanzionatorio degli ispettori.

Articolo 2

Regime giuridico degli ispettori autorizzati

1. Il regime giuridico degli ispettori autorizzati è disciplinato dall'articolo 17 del DM 15 novembre 2021.

Art. 3

Corrispettivi e numero massimo di veicoli revisionabili

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del **DM 15 novembre 2021**, per lo svolgimento dei controlli tecnici effettuati dall'ispettore è fissata una tariffa forfettaria giornaliera pari a euro 350,00, oltre IVA.
2. Alla tariffa di cui al comma 1 si aggiunge un'indennità forfettaria onnicomprensiva, a ristoro dei costi generali di trasferta, pari a euro 150,00, oltre IVA, se applicabile.
3. In attuazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto, il numero massimo di veicoli da sottoporre a revisione è fissato in ventiquattro veicoli al giorno per ogni ispettore. **Una seduta di revisione di veicoli pesanti con ispettore autorizzato è accordata a condizione che siano prenotati non meno di dodici veicoli.**

Art. 4

Organismi di formazione

1. **Ai fini del presente decreto sono organismi di formazione, erogatori dei corsi di formazione iniziale per conseguire l'abilitazione di ispettore autorizzato, di integrazione dell'abilitazione o di aggiornamento della formazione, i soggetti di cui all'articolo 2 dell'Accordo del 17 aprile 2019 e di cui all'allegato A, punto n. 3, del DM 15 novembre 2021.**
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano all'**organismo di supervisione** competente per territorio la lista degli organismi di formazione di cui al precedente comma, in possesso dei requisiti previsti dal quadro normativo di riferimento.

Art. 5

Docenti degli organismi di formazione

1. Gli organismi di formazione di cui al precedente articolo devono assicurare che il corpo docente sia in possesso dei requisiti descritti all'art. 3, comma 9, dell'Accordo del 17 aprile 2019, per la formazione di cui ai moduli A, B e C dell'art. 3, comma 1, lettera a), b) e c) del predetto Accordo.
2. I requisiti indicati all'art 3, comma 9, dell'Accordo del 17 aprile 2019, riferiti alla formazione iniziale per i moduli A, B e C, devono considerarsi estesi anche ai relativi corsi di aggiornamento, **di cui all'articolo 6 del citato Accordo.**

Art. 6

Requisiti di accesso ai corsi di formazione iniziale dei nuovi ispettori o di integrazione dell'abilitazione

1. L'organismo di formazione di cui all'articolo 4, erogatore del corso di formazione iniziale dei nuovi ispettori o di integrazione dell'abilitazione, verifica, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'Accordo 17 aprile 2019 ed ai soli fini dell'accesso ai corsi predetti, che i soggetti che ne richiedono l'iscrizione posseggano i requisiti di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo stesso ed acquisisce, per le finalità dell'articolo 8, comma 2, i seguenti documenti:

a) se corsi formazione iniziale: il titolo di studio e le dichiarazioni e le documentazioni comprovanti l'esperienza maturata;

b) se corsi di integrazione dell'abilitazione di modulo B in modulo C: l'abilitazione posseduta.

2. La verifica dei requisiti professionali e di idoneità di cui al comma 1 del presente articolo è operata dalla Commissione d'esame, in fase di valutazione della domanda di ammissione all'esame, ai sensi del successivo art. 14.

3. Relativamente ai requisiti di esperienza di cui all'art. 2 dell'Accordo del 17 aprile 2019, le Università e gli Istituti tecnici superiori possono certificarne il conseguimento anche computando il periodo curriculare di preparazione al conseguimento del titolo di studio.

Art. 7

Modalità di svolgimento dei corsi di formazione **iniziale dei nuovi ispettori** **o di integrazione dell'abilitazione**

1. Ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza sui soggetti erogatori, questi comunicano alla Regione che li ha accreditati o, se del caso, alle Province Autonome di Trento e Bolzano, con un anticipo di almeno 3 giorni - escludendo dal computo il giorno della comunicazione, il giorno di inizio del corso, il sabato e le festività -, lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale o di integrazione, indicando le date previste per l'erogazione del corso, i nominativi dei partecipanti e dei docenti. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate prima dell'inizio del corso.

2. I corsi di formazione tecnico-pratica sono articolati nei moduli indicati all'art. 3, comma 1, dell'Accordo del 17 aprile 2019, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate allo stesso.

3. (soppresso)

4. Alla fine del **corso**, previa valutazione positiva di idoneità del candidato, gli organismi di formazione rilasciano un «attestato di frequenza con profitto».

5. Agli ispettori ope legis, che intendono acquisire l'abilitazione di modulo C, si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 3, del DM 15 novembre 2021; qualora il corso di modulo C sia stato iniziato dopo il 26 febbraio 2022, è condizione di accesso all'esame la frequenza, con profitto, di un corso di aggiornamento di cui all'articolo 9.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019.

Art. 8

Fascicolo del candidato e dell'ispettore

1. Al termine del corso di formazione **o di integrazione**, l'organismo di formazione rilascia al candidato, il fascicolo di cui all'art. 4, comma 1, dell'Accordo del 17 aprile 2019, **sottoscritto digitalmente ed in formato elettronico**.

2. Il fascicolo del candidato, di cui al comma 1, contiene:

a) se trattasi di corsi di formazione iniziale: il titolo di studio, le dichiarazioni e la documentazione comprovanti l'esperienza maturata; l'attestato di frequenza con profitto del modulo formativo B frequentato;

b) se trattasi di corsi di integrazione dell'abilitazione di modulo B in modulo C: i documenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), e l'attestato di frequenza con profitto del modulo formativo C frequentato.

3. Ai sensi dell'articolo 12, il fascicolo del candidato è parte della documentazione a corredo della domanda di ammissione all'esame, che è presentata dal candidato all'organismo di supervisione territorialmente competente in ragione della sede dell'organismo di formazione.

4. In deroga alle disposizioni del comma 3, l'istanza di esame per il conseguimento o l'integrazione dell'abilitazione a seguito di corsi già conclusi alla data del 31 dicembre 2022 può essere presentata presso la sede dell'organismo di supervisione territorialmente competente in ragione della sede dell'organismo di formazione oppure della residenza del candidato stesso.

5. Il fascicolo del candidato, integrato con le abilitazioni e con gli attestati di superamento dei corsi di aggiornamento, costituisce il fascicolo dell'ispettore di cui all'art. 4, comma 2, dell'Accordo del 17 aprile 2019, che sarà conservato, in adempimento agli obblighi di legge e alle prassi esistenti, in formato digitale nel RUI.

6. Relativamente ai corsi già espletati alla data del 26 febbraio 2022, l'organismo di formazione trasmette il fascicolo all'organismo di supervisione competente per territorio, accompagnato dalla dichiarazione del candidato, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di aver svolto i corsi in conformità alle norme vigenti.

Articolo 9

Corsi di aggiornamento della formazione

1. Il programma e le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento della formazione, di cui all'articolo 6 dell'Accordo 17 aprile 2019, si conformano allo standard formativo di cui all'allegato A al DM 15 novembre 2021.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1. Alla fine del corso di aggiornamento della formazione, previa valutazione positiva di idoneità del candidato, i soggetti erogatori rilasciano un "attestato di frequenza con profitto", che aggiorna il fascicolo dell'ispettore di cui all'articolo 8.

3. Il soggetto erogatore verifica, ai fini dell'accesso al corso, il possesso dell'abilitazione.

Articolo 10

Attività di vigilanza sulla formazione

1. L'attività di vigilanza sulla formazione è di competenza della Regione che ha accreditato l'organismo di formazione o, se del caso, delle Province autonome di Trento e Bolzano. Nell'espletamento dell'attività di vigilanza, i predetti Enti possono richiedere il supporto operativo degli Uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile.

Articolo 11

Accesso all'esame per conseguire o integrare l'abilitazione di ispettore autorizzato

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Accordo 17 Aprile 2019 l'organismo di supervisione ammette il candidato all'esame di accesso all'abilitazione di ispettore autorizzato, o di integrazione della abilitazione posseduta da modulo B a modulo C, dopo aver valutato la completezza formale del suo fascicolo.
2. Per le finalità del comma 1, l'organismo di supervisione verifica che all'interno dello stesso siano presenti:
 - a) Il fascicolo del candidato conforme all'articolo 8, comma 2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, nel caso di domanda di ammissione all'esame di integrazione, presentata da ispettore ope legis che ha iniziato la frequenza dei corsi di modulo C dopo la data del 26 febbraio 2022, deve essere in ogni caso allegato un attestato di frequenza con profitto del corso di aggiornamento della formazione;
 - b) la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 5, comma 1, dell'Accordo 17 aprile 2019, resa in conformità a quanto ivi previsto e relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 240, comma 1, lettere da a) ad e) del Regolamento;
 - c) la domanda di ammissione all'esame, di cui all'articolo 12, corredata delle attestazioni di versamento ivi previste.
3. L'organismo di supervisione può controllare, anche con accertamenti a campione ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, i documenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

Art. 12

Domanda di esame per il conseguimento o l'estensione dell'abilitazione di ispettore autorizzato e domanda di rilascio del certificato di formazione professionale

1. I candidati devono presentare specifica domanda per:
 - a) essere ammessi a sostenere l'esame per conseguire l'abilitazione di ispettore autorizzato di modulo B;
 - b) essere ammessi a sostenere l'esame per estendere l'abilitazione di ispettore autorizzato da modulo B a modulo C;
 - c) ottenere il rilascio del certificato di formazione professionale all'esito del superamento dell'esame di cui alla lettera a) o b).
2. L'istanza deve essere firmata digitalmente o **a mano, in tal caso** accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e trasmessa, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all'**organismo di supervisione** ove il candidato **sostiene l'esame, nel caso ricorrano le ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b)** o ha sostenuto l'esame, **se ricorre l'ipotesi del comma 1, lettera c).**
3. Ogni organismo di supervisione renderà noto l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovrà essere inviata l'istanza e la relativa documentazione.
4. Unitamente all'istanza deve essere oggetto di trasmissione:
 - a) **la documentazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b);**
 - b) secondo il caso che ricorre:
 - l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, attualmente pari a euro 16,00, relativa alla domanda **di ammissione all'esame per conseguire l'abilitazione di ispettore autorizzato di modulo B;**
 - l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, attualmente pari a euro 16,00, per la domanda **di ammissione all'esame per estendere l'abilitazione di ispettore autorizzato da modulo B a modulo C;**

- l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, attualmente pari a euro 16,00, per il rilascio del certificato di idoneità a seguito del superamento dell'esame;

c) in caso di domanda per sostenere l'esame di abilitazione, l'attestazione del pagamento dei diritti per l'ammissione alla sessione d'esame, secondo le seguenti modalità e tariffe:

- euro 123,95 - Diritto di ammissione ad una sessione di esame per candidati che non siano già titolari di un certificato di idoneità relativo a uno dei moduli previsti dall'Accordo (Tariffa A1);

- euro 103,29 - Diritto di ammissione ad una sessione di esame per integrazione, per i candidati già in possesso di un certificato (Tariffa A2);

- euro 5,16 - Diritti per il rilascio del certificato (Tariffa A3).

5. I versamenti relativi alle tariffe di cui al comma 4, lettera c), possono essere eseguiti, alternativamente:

a) presso la Banca D'Italia, Capo 15 - Capitolo 2454 - art. 9, intestato al "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento mobilità sostenibile" con la seguente causale "Partecipazione agli esami per ispettori dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi";

b) mediante c/c postale intestato alla locale Tesoreria provinciale dello Stato (elenco conti correnti Tesorerie provinciali) da intendersi riferita alla propria residenza oppure alla sede della Commissione di esame prescelta, con la causale: "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento mobilità sostenibile - Capo 15 - Capitolo 2454 - art. 9" - "Partecipazione agli esami per ispettori dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi".

6. Le Autorità a statuto speciale specificheranno le rispettive modalità di versamento delle tariffe di cui al comma 4, lettera c).

7. La quietanza bancaria oppure le attestazioni di versamento devono riportare il nominativo del candidato versante e devono essere consegnate in originale (ove il versamento non sia avvenuto on-line). I versamenti relativi al rilascio del certificato non possono essere cumulati con quelli di ammissione all'esame perché riguardano voci tariffarie e operazioni differenti. La quietanza bancaria oppure l'attestazione di versamento relative al rilascio del certificato (Tariffa A3) possono essere presentate anche dopo aver sostenuto l'esame con esito positivo, ma prima del rilascio dell'abilitazione.

Articolo 13

Commissione d'esame

1. Ai fini del presente articolo e con riferimento alle attività relative alla verifica della formazione ed all'esame degli ispettori di competenza delle Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per la mobilità sostenibile, di seguito DGT, si fa rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 16 del DM 15 novembre 2021. I Direttori generali territoriali e le Autorità a statuto speciale procedono all'eventuale nomina dei componenti supplenti della Commissione.

2. Per quanto concerne le attività di verifica della formazione ed esame degli ispettori di competenza delle Autorità a Statuto speciale, queste possono costituire proprie analoghe commissioni o, in alternativa, possono utilizzare le commissioni istituite presso le DGT, previ accordi o convenzioni.

Art. 14

Organizzazione delle sedute d'esame

1. L'organismo di supervisione, sentiti i Presidenti delle commissioni istituite in un determinato ambito territoriale di competenza, fissano un calendario annuale degli esami assicurando almeno due sedute annue da tenersi una nel mese di maggio e una nel mese di novembre.

2. Nel caso in cui in un determinato ambito territoriale di competenza siano state presentate almeno quaranta domande d'esame, potranno essere indette, a cura dei Presidenti delle commissioni, sessioni d'esame straordinarie.
3. Le domande d'esame possono essere accettate fino a venti giorni (solari) antecedenti alla data fissata per l'esame e sono valutate dalla competente commissione durante una apposita riunione preliminare.
4. L'ammissione e la non ammissione all'esame e la conseguente convocazione alla seduta d'esame sarà resa nota agli istanti almeno dieci giorni (solari) prima dell'esame, tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.
5. Le domande d'esame **formalmente complete** ma pervenute successivamente al termine indicato al comma 3, saranno ritenute automaticamente valide per la sessione d'esame immediatamente successiva, salvo rinuncia esplicita del candidato.
6. **All'atto di insediamento della Commissione, e preliminarmente rispetto ad ogni altra attività, i componenti della Commissione, verificati i nominativi dei candidati, sottoscrivono** una dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse, tra di essi e i candidati ammessi all'esame, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in linea con quanto previsto dall'art. 11, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".
7. Fino alla informatizzazione delle prove di esame, spetta alla singola commissione, in una seduta preliminare dedicata, preparare le schede cartacee dei quiz.
8. Ogni scheda quiz deve recare il timbro dell'ufficio e la firma di almeno un membro della commissione esaminatrice. Il plico contenente tutte le schede quiz elaborate dalla commissione dovrà essere riposto in una busta sigillata e vidimata dai componenti della commissione.

Art. 15

Modalità di svolgimento dell'esame

1. Il giorno fissato per la prova, all'ora stabilita, il Presidente della commissione procede all'appello nominale dei candidati avvalendosi della segreteria della commissione e, previo accertamento dell'identità personale degli stessi, dispone il loro spostamento nell'aula predisposta per lo svolgimento dell'esame.
2. I candidati che, all'ora fissata nella convocazione, non siano presenti presso la sede in cui si svolge l'esame, vengono dichiarati assenti e, previa esplicita istanza del candidato presentata in carta semplice, rinviati a successiva sessione d'esame.
3. Il Presidente fa constatare l'integrità della chiusura del piego contenente le schede dei quiz e, successivamente, aperto il piego, fa distribuire in modo casuale le schede cartacee dei quiz e comunica ai candidati i tempi di consegna degli elaborati.
4. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri. I telefoni cellulari e ogni altra apparecchiatura ricetrasmittente saranno consegnati alla segreteria all'atto dell'accertamento dell'identità del candidato.
5. Gli elaborati debbono essere redatti esclusivamente con penna nera o blu.
6. I candidati non possono portare dall'esterno carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di altra natura.
7. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è escluso dall'esame.
8. La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni impartite ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari, ivi compresa l'esclusione dall'esame. A tale scopo, almeno due componenti della

commissione devono trovarsi nell'aula adibita a sede dell'esame. La mancata esclusione del candidato durante lo svolgimento dell'esame non preclude la possibilità che questa possa essere disposta in sede di valutazione della prova medesima, per effetto del rilievo di anomalie formali o sostanziali.

9. Il candidato, dopo aver completato gli elaborati, appone negli appositi spazi le proprie generalità e la propria firma.

10. Al termine della prova i candidati consegnano gli elaborati e possono abbandonare l'aula. Ai fini dell'osservanza degli obblighi di trasparenza, sino alla consegna dell'ultimo elaborato, almeno due candidati devono essere sempre presenti nell'aula di svolgimento dell'esame.

11. L'esame si svolgerà con le seguenti modalità:

a) prova scritta mediante riscontro a quiz, estratti da un data base approvato dall'Autorità competente, e nella disponibilità dell'organismo di supervisione. Il data base dei quiz e le relative soluzioni sono pubblicati sul sito internet "ilportaledellautomobilista" e su eventuali portali internet di competenza dell'organismo di supervisione;

b) prova pratica vertente sul controllo tecnico di un veicolo conforme alla tipologia di abilitazione richiesta.

12. La prova di esame a quiz per il conseguimento della qualifica di ispettore autorizzato alle attività di revisione dei veicoli leggeri (successivo al completamento dei moduli formativi A+B di cui all'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019):

a) è composta da sessanta domande in modalità "vero o falso";

b) ha un tempo di risoluzione di quaranta minuti;

c) risulta superata e il candidato viene dichiarato idoneo, venendo ammesso a sostenere la prova pratica, nel caso in cui gli errori commessi non siano superiori a quattro;

d) nel caso in cui gli errori siano superiori a quattro la prova si intende non superata e, in conseguenza di ciò, il candidato può ripresentare istanza e sostenere un nuovo esame in una successiva seduta e comunque non prima che sia trascorso almeno un mese dalla data della prova non superata.

13. La prova di esame a quiz per il conseguimento della qualifica di ispettore autorizzato alle attività di revisione dei veicoli pesanti (successivo al completamento del modulo formativo C di cui all'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019):

a) è composta da trenta domande in modalità "vero o falso";

b) ha un tempo di risoluzione di venti minuti;

c) risulta superata e il candidato viene dichiarato idoneo, venendo ammesso a sostenere la prova pratica, nel caso in cui gli errori commessi non siano superiori a due;

d) nel caso in cui gli errori siano superiori a due la prova si intende non superata e, in conseguenza di ciò, il candidato può ripresentare istanza e sostenere un nuovo esame in una successiva seduta e comunque non prima che sia trascorso almeno un mese dalla data della prova non superata.

14. Le prove d'esame a quiz, una volta informatizzata la procedura, saranno svolte su apposite postazioni telematiche.

15. La prova pratica si svolgerà dopo la conclusione della prova scritta utilizzando una linea di revisione dell'ufficio sede di esame, con un veicolo messo a disposizione, per quanto concerne l'esame relativo ai moduli formativi A e B, dall'ufficio sede di esame e, per quanto concerne l'esame relativo al modulo formativo C, dall'organismo di formazione. Qualora il tempo necessario ad effettuare le prove pratiche non fosse sufficiente per tutti i candidati, il Presidente, in accordo con i componenti della commissione, fissa le ulteriori date per lo svolgimento delle prove pratiche nei giorni immediatamente successivi, convocando i relativi candidati per portare a termine l'intera sessione in tempi limitati.

16. Qualora un candidato non risultasse idoneo alla prova pratica, potrà sostenere di nuovo la stessa, **per una sola volta**, previa presentazione di apposita domanda e trascorso almeno un mese dalla precedente.

16-bis. L'attestato di frequenza con profitto di un corso di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione ha validità amministrativa pari a tre anni. Non è più possibile iscriversi all'esame dopo che la validità amministrativa dell'attestato è scaduta.

Art. 16

Iscrizione nel registro unico degli ispettori-autorizzati

1. Il "registro unico degli ispettori di revisione" o "RUI", di cui all'articolo 4 del D.M. 11 dicembre 2019, è istituito presso il CED della DGMOT.

2. Il RUI contiene i seguenti elementi relativi agli ispettori autorizzati:

a) anagrafica dell'ispettore, come di seguito dettagliata:

- a.1 codice di iscrizione RUI, generato dal sistema informatico ed identificativo dell'ispettore;
- a.2 categoria: ispettore di modulo B ope legis, ispettore di modulo B o ispettore di modulo C;
- a.3 nome e cognome;
- a.4 data e luogo di nascita, indicando Comune e Provincia o Stato estero;
- a.5 codice fiscale;
- a.6 indirizzo di residenza;
- a.7 indirizzo di posta elettronica ordinaria (P.E.O.) e certificata (P.E.C.);
- a.8 per gli ispettori di modulo C, gli estremi della polizza di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del DM 15 novembre 2021 con indicazione della data di scadenza o, nel caso si tratti di due o più polizze, della prima data di scadenza tra tutte;
- a.9 firma digitale;

b) informazioni relative ai corsi di formazione iniziale o di integrazione dell'abilitazione ed al superamento del relativo esame, come di seguito dettagliate:

- b.1 per ispettori ope legis: ai fini delle informazioni relative ai corsi di formazione iniziale vale la data di abilitazione e/o di autorizzazione ad espletare attività come responsabile tecnico presso un'officina di revisione per veicoli leggeri e l'indicazione della Provincia competente;
- b.2 per ispettori di modulo B, non ope legis, e di modulo C: data dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione di ispettore di modulo B e/o C e data del certificato di formazione professionale di cui all'articolo 12;
- b.3 limitatamente al caso di iscrizione come ispettore di modulo C di un ispettore ope legis, che ha iniziato la frequenza dei corsi di modulo C prima della data del 26 febbraio 2022, ed ha superato il relativo esame, è condizione di iscrizione al RUI l'esibizione di un attestato di frequenza con profitto del corso di aggiornamento della formazione;

c) informazioni relative alla formazione di aggiornamento: data dell'attestato di frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento della formazione.

3. Nel RUI sono altresì registrati eventuali provvedimenti sanzionatori comminati all'ispettore autorizzato ai sensi dell'articolo 18 del DM 15 novembre 2021 ed in dettaglio:

a) i provvedimenti di sospensione dell'abilitazione posseduta e la data di adozione;

b) le date di riattivazione dell'abilitazione, maturato il tempo della sospensione di cui alla lettera a);

c) i provvedimenti di revoca del certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di ispettore, e la data di adozione. Ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del DM 15 novembre 2021, al provvedimento di revoca consegue la cancellazione dal RUI.

4. Nel RUI sono contenuti i dati relativi al centro di controllo presso cui gli ispettori che svolgono attività di revisione sui veicoli leggeri prestano la propria attività **ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del Regolamento**. In particolare, sono indicati i seguenti dati:
- a) codice del centro di controllo;
 - b) data di inizio e data di eventuale fine del rapporto di lavoro.
5. I dati di cui al presente articolo sono inseriti e aggiornati nel RUI:
- a) (soppressa)
 - b) dall'organismo di supervisione competente per gli ispettori autorizzati e per i responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018, ma non dipendenti di alcun centro;
 - c) dalle Amministrazioni Provinciali, per gli ispettori provenienti dal ruolo di responsabili tecnici, già abilitati o **autorizzati alla data** del 31 agosto 2018.
6. Nella registrazione sono indicate le categorie di veicoli per i quali l'ispettore è abilitato.
- 7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del DM 15 novembre 2021, l'iscrizione al RUI è condizione per l'esercizio della pertinente funzione. Pertanto, l'ispettore non può operare in assenza della iscrizione al RUI attiva ed in corso di validità.**
- 8. Gli ispettori ope legis, non in attività alla data del 26 febbraio 2022, che intendono iscriversi al RUI, devono presentare istanza in bollo all'organismo di supervisione competente in ragione del territorio di residenza o, se abilitati, in ragione del luogo ove hanno sostenuto l'esame di abilitazione, che provvede all'inserimento.**

Art. 17

Compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici

1. Secondo quanto prescritto dall'art. 16, comma 6, del **DM 15 novembre 2021**, i compensi per i membri della commissione sono determinati in coerenza con quanto disciplinato dall'art. 92, commi 4-octies e 4-novies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni si applica la disciplina prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)", e dall'art. 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il quale consente di mutuare i compensi da corrispondere al Presidente, ai membri e al segretario delle commissioni da quelli stabiliti per le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali.
3. I criteri di cui al comma 2 sono stati stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
4. In applicazione della normativa indicata al comma 2 i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici sono determinati in via analogica selezionando le voci ed i relativi importi assimilabili alla fattispecie in esame, come segue:
- a) compenso base e gettone di presenza per le commissioni esaminatrici:
 - euro 1.800,00 per ciascun componente della commissione. Tale compenso è aumentato del 10 per cento per i Presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotto della stessa percentuale per i segretari

delle commissioni stesse. Il compenso si intende globale per ogni sessione d'esame e non per singola giornata di impegno;

- ai componenti supplenti e ai componenti che cessano dall'incarico, il compenso base è dovuto in misura proporzionale al numero di sedute di commissione cui hanno partecipato;

b) compenso integrativo:

- a ciascun componente delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un compenso integrativo nella misura pari a euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato;

- il compenso di cui al punto che precede è aumento del 10 per cento per i Presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotto della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

c) limiti massimi:

- i compensi emarginati ai punti a) e b) non possono eccedere, complessivamente, l'importo di euro 8.000,00 per sessione di esame;

- i limiti massimi di cui al punto precedente sono aumentati del 10 per cento per i Presidenti, nonché ridotti del 20 per cento per il segretario e per i membri aggiunti.

Articolo 18

Competenze dell'ispettore

1. L'ispettore, nell'esercizio delle sue funzioni ed in ragione della tipologia di veicoli che è abilitato a revisionare, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del DM 19 maggio 2017 e relativi allegati, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 4 del DD 18 maggio 2018 e ad ogni disposizione attuativa ed istruzione operativa. L'ispettore adibito alla revisione dei veicoli pesanti si conforma altresì alle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 17, comma 6-bis, del DM 15 novembre 2021.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 e quanto previsto da ogni altra disposizione normativa vigente, l'ispettore provvede, tra l'altro, a:

a) controllare la funzionalità della linea di revisione, comprese le attrezzature ivi disposte, ed a richiedere formalmente al titolare dell'impresa il tempestivo intervento di ripristino, ove necessario;

b) controllare l'avvenuta registrazione della taratura periodica delle attrezzature del centro di controllo privato e, per il fonometro, procedere alla verifica di taratura attraverso il relativo calibratore;

c) trasmettere l'esito delle revisioni al CED tramite il collegamento informatico;

d) curare la stampa della certificazione di avvenuta revisione;

e) curare la completezza delle certificazioni (domanda utente, referto ed eventuali allegati) da conservare agli atti e, se ispettore autorizzato di modulo C, provvedere alla loro conservazione.

*** * ***

Resta, al momento, invariato il testo degli articoli da 19 a 23 del DD 16 aprile 2022, per i quali si rimanda alla disciplina transitoria di cui all'articolo 2 del DD 26.10.2023, che di seguito si riporta.

Articolo 2

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), del DM 15 novembre 2021, le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 del DD 16 febbraio 2022 continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 18 del citato DM 15 novembre 2021.

- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, si applicano ai fascicoli del candidato formalizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**
- 3. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 16-bis, gli attestati di frequenza con profitto di un corso di formazione iniziale, o di un corso di integrazione dell'abilitazione da modulo B a modulo C, rilasciati prima della data del 26 febbraio 2022 hanno validità amministrativa fino al 25 febbraio 2025.**